

Parere n. 103 del 08/11/2007

PREC359/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli - completamento gruppo operatorio, acquisto arredi e attrezzature e rifacimento delle centrali elettriche, messa a norma e riqualificazione degli OO. RR. di Reggio Calabria.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 11 aprile 2007 l' Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli ha inviato alla GUCE il bando per l'appalto indicato in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta di € 10.329.858,87, categoria prevalente OG11, classifica VI e categorie scorporabili OG1, classifica IV, OS6, classifica IV, OS7, classifica III e OS8, classifica II.

In data 6 luglio 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Stazione appaltante ha richiesto l'avviso dell'Autorità in relazione alla controversia insorta in sede di gara a seguito delle osservazioni formulate dal concorrente Mucciola Piero s.p.a. in ordine alla ritenuta mancanza, in capo all'ATI Edilminniti di Minniti Giovanni/Zeta 3 s.r.l., dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione all'appalto in esame.

A parere dell'esponente, le attestazioni SOA possedute dall'associazione non coprono la quota delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria OS6, OS7 e OS8, per le quali l'ATI ha indicato di voler ricorrere al subappalto.

Inoltre, l'impresa Mucciola Piero s.p.a. contesta la congruità della cauzione provvisoria presentata dalla predetta associazione, presentata in forma dimidiata, al netto degli oneri per la sicurezza.

In sede di istruttoria procedimentale, l'ATI Edilminniti di Minniti Giovanni/Zeta 3 s.r.l. ha evidenziato che le categorie OS6, OS7 e OS8 sono a qualificazione non obbligatoria e subappaltabili; che l'associazione, con le iscrizioni possedute, copre la categoria prevalente e la scorporabile OG1; che le iscrizioni possedute nella categoria OG1 coprono l'importo delle scorporabili a qualificazione non obbligatoria OS6, OS7 e OS8. A parere dell'associazione, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della categoria generale OG1, lo stesso può eseguire le lavorazioni afferenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria OS6, OS7 e OS8, in quanto la categoria OG1 è assorbente delle citate categorie specializzate.

Ritenuto in diritto

In relazione alle lavorazioni dedotte in appalto, le qualificazioni possedute dall'ATI Edilminniti di Minniti Giovanni/Zeta 3 s.r.l. sono le seguenti:

mandataria:

- OG11, classifica V (€ 5.164.569);
- OG1, classifica VI (€ 10.329.138);

mandante:

- OG11, classifica IV (€ 2.582.284);
- OG1, classifica V.

Con determinazione n. 25/2001, l'Autorità ha chiarito che ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999 - poiché la citata norma stabilisce che la qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere almeno pari ad una percentuale di quella prevista per il concorrente singolo - è ammissibile la partecipazione di una associazione temporanea di tipo orizzontale costituita alternativamente:

- da una mandataria e da mandanti in possesso di qualificazione per la **categoria prevalente** e

per **classifica** rispettivamente pari al 40% ed al 10% dell' **importo complessivo dell'intervento**;

- da una mandataria e da mandanti in possesso di qualificazione nella **categoria prevalente** ed in **tutte** o **alcune** delle **categorie scorporabili** rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della **categoria prevalente** e delle **categorie scorporabili** per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata, nonché dei **singoli importi** delle **categorie scorporabili** per le quali l'associazione è specificamente qualificata.

Si deve inoltre specificare che le associazioni orizzontali si qualificano con riferimento all'importo a base di appalto e non all'importo della classifica.

Occorre ora verificare la rispondenza di quanto sopra riportato alla fattispecie in esame.

Per quanto attiene alla categoria scorporabile OG1, classifica IV, l'ATI possiede la qualificazione necessaria per la copertura del relativo importo.

Si deve ora verificare il possesso della qualificazione in relazione alla categoria prevalente ed alle scorporabili per le quali l'ATI stessa non possiede la relativa qualificazione.

L'importo dei lavori della categoria prevalente è pari a Euro 6.879.691,13.

La somma degli importi delle lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria presenti in appalto, è pari a Euro 3.035.130,97.

La somma delle sopra riportate lavorazioni è di Euro 9.914.822,1: anche usufruendo del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000 (Euro 6.197.483, per la mandataria ed Euro 3.098.741, per la mandante = Euro 9.296.224), l'associazione *de qua* non riesce a coprire la somma dell'importo della prevalente e delle scorporabili a qualificazione non obbligatoria.

Ai fini della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, occorre far presente che quanto ritenuto dall'Edilminniti in ordine alla possibilità di coprire gli importi delle categorie OS6, OS7 e OS8 con l'iscrizione posseduta dall'associazione nella categoria OG1, in quanto assorbente, non è applicabile al caso di specie.

Infatti, con determinazione n. 8/2002, l'Autorità ha chiarito che, nel caso di bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di **manutenzione** di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8 - possono partecipare (purché espressamente previsto nel bando di gara), oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, poiché le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni.

Quanto sopra, pertanto, può valere esclusivamente nel caso di appalto di manutenzione quando la categoria prevalente sia una delle specializzate OS6, OS7 o OS8, come deroga al principio generale del divieto di applicazione del principio di assorbenza, riconosciuto esclusivamente per la categoria generale OG1 rispetto ad alcune categorie specializzate.

In relazione al secondo motivo di contestazione, concernente l'importo della cauzione provvisoria presentata dall'ATI Edilminniti di Minniti Giovanni/Zeta 3 s.r.l., non comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza, si evidenzia che detto motivo di doglianza, nel caso di specie, risulta assorbito.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'ATI Edilminniti di Minniti Giovanni/Zeta 3 s.r.l., non è in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione all'appalto in esame.

Il Consigliere Relatore: Alfonso Maria Rossi Brigante

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23/11/ 2007